

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 11 600 tonnellate di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Francia dispone ancora di scorte d'intervento di sorgo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di sorgo detenute dall'organismo d'intervento francese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1066/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 11 600 tonnellate di sorgo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il sorgo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex 20 04 90 OFBLE F/20 36 62 OFIDM F
Fax (33) 147 05 61 32

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 53.